

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 05/12/2016 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 05/12/2016

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 2 dicembre 2016

In Aosta, il giorno due (2) del mese di dicembre dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Laurent VIERIN

Si fa menzione che l'Assessore Emily RINI interviene alle ore 8.02, dopo l'approvazione della deliberazione n. 1647.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1673** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI AGLI ALLEGATI A E B DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2418 IN DATA 25 AGOSTO 2006 CONCERNENTE "APPROVAZIONE DI NUOVI REQUISITI ORGANIZZATIVI MINIMI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE NELL'AMBITO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DESTINATE A RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E AD UNITÀ DI ASSISTENZA PROLUNGATA (UAP), AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA L.R. 25/1/2000, N. 5 E DELLA D.G.R. IN DATA 21.6.2004, N. 2103. REVOCA DELLA D.G.R. N. 3898 IN DATA 23.11.2005".

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- viste le leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario e per il miglioramento della qualità dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione” e 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013”;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2418 in data 25 agosto 2006 “Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l'esercizio di attività socio-sanitarie nell'ambito di strutture pubbliche e private destinate a residenze sanitarie assistenziali (RSA) e ad unità di assistenza prolungata (UAP), ai sensi dell'art. 38 della l.r. 25/1/2000, n. 5 e della D.G.R. in data 21.6.2004, n. 2103. Revoca della D.G.R. n. 3898 in data 23.11.2005”;
 - n. 54 in data 19 gennaio 2007 “Approvazione delle direttive e delle modalità di erogazione dei finanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona G. B. Festaz di Aosta per lo svolgimento di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie di interesse regionale per il triennio 2007-2009, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34. Impegno di spesa”;
 - n. 1507 in data 1° giugno 2007 “Approvazione dell'estensione dell'utenza ammessa nelle unità di assistenza prolungata (UAP) a quella affetta da patologie oncologiche e dell'attivazione temporanea di n. 6 posti letto presso la UAP del G. B. Festaz, in attesa dell'ultimazione della struttura residenziale per le cure palliative (Hospice), secondo quanto previsto dal Piano per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006-2008 – Parziali modificazioni delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2418 in data 25.08.06 e n. 54 in data 19.01.07”;
 - n. 2825 in data 12 ottobre 2007 “Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l'Unità di assistenza prolungata (UAP) dell'APS G. B. Festaz di Aosta mediante sostituzione del punto 2 dell'allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 19.01.2007 recante approvazione delle direttive e delle modalità di erogazione dei finanziamenti dell'APS G. B. Festaz di Aosta”;
 - n. 2050 in data 2 settembre 2011 “Approvazione delle direttive e dell'erogazione dei finanziamenti all'Azienda pubblica di servi alla persona G. B. Festaz di Aosta per lo svolgimento di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie di interesse regionale per l'anno 2011 e fino all'approvazione di nuove disposizioni, ai sensi della l.r. 34/2001. Modifica e impegno di spesa”;

- n. 2894 in data 2 dicembre 2011 “Revisione delle tariffe relative alle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e all’Unità di assistenza prolungata (UAP). Modificazione delle DGR. 2418/2006 e 2825/2007 - Revoca della DGR 1472/2011”;
- n. 876 in data 17 maggio 2013 “Modificazioni degli allegati A e C alla DGR n. 2050 in data 2 settembre 2011 concernente l’approvazione delle direttive e dell’erogazione dei finanziamenti all’Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa di riposo G. B. Festaz" di Aosta per lo svolgimento di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie di interesse regionale. Impegno di spesa”;
- n. 435 in data 4 aprile 2014 “Approvazione di modificazioni alla DGR n. 2050/2011 concernente l’approvazione delle direttive e dell’erogazione dei finanziamenti all’Azienda pubblica di servizi alla persona “Casa di riposo G. B. Festaz” di Aosta e alla DGR 2418/2006 recante requisiti organizzativi minimi per l’esercizio di attività socio-sanitarie nell’ambito di RSA e UAP”;
- richiamati, in particolare, i punti 9, rubricati “Personale” dell’Allegato A - concernente la definizione dei requisiti organizzativi minimi per l’esercizio di attività socio-sanitarie nell’ambito di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) - e dell’Allegato B - concernente la definizione dei requisiti organizzativi minimi per l’esercizio di attività socio-sanitarie nell’ambito delle Unità di Assistenza Prolungata (UAP) - della citata DGR 2418/2006;
- rilevato che i suddetti punti 9 “Personale” prevedono un minutaggio dell’infermiere con funzioni di coordinamento pari, rispettivamente, a 18 minuti per paziente al giorno in RSA e a 15 minuti per paziente al giorno in UAP, avendo come riferimento un numero standard di 20 posti letto per nucleo;
- considerato che le prestazioni professionali legate al ruolo del coordinatore infermieristico sono di carattere prevalentemente organizzativo-gestionale e non clinico – assistenziale, ragione per la quale l’impegno lavorativo dovrebbe essere riferito più alle necessità di funzionamento organizzativo della struttura nella quale il nucleo risulta inserito che non al bisogno assistenziale del singolo paziente;
- ritenuto, pertanto, di aggiungere al punto 9 “Personale” degli Allegati A e B della DGR 2418/2006, la seguente nota: "Nel caso esistano più nuclei, sia socio assistenziali che socio sanitari, in una stessa struttura residenziale, è ammessa la presenza di un unico coordinatore infermieristico per l’intera struttura purché con presenza in struttura garantita a tempo pieno e purché svolga la propria attività effettivamente per tutti i nuclei compresi nella struttura, assicurando che a ciascun nucleo venga garantita l’assistenza infermieristica adeguata nel rispetto dei minutaggi previsti dagli standard”;
- considerato, altresì, che in occasione dell’incontro svoltosi in data 11 novembre 2016 presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta, l’Azienda USL e l’APS “G.B. Festaz” hanno evidenziato la necessità e l’urgenza di modificare la regola relativa alla durata massima della permanenza dei pazienti in RSA con oneri a totale carico del SSR (attualmente fissata in 30 giorni) prevedendo che in casi particolari, laddove sussistano esigenze e circostanze cliniche ben motivate che rendano necessaria la proroga della permanenza in struttura per il completamento del percorso di riabilitazione, la permanenza con oneri a totale carico del SSR possa essere prorogata oltre il trentesimo giorno;
- rilevato che la bozza dell’approvando DPCM – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede, all’articolo 30 recante “Assistenza socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone non autosuffi-

cienti” che la durata dei trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale con oneri a totale carico del SSN siano fissati in base alle condizioni dell’assistito per un periodo, di norma, non superiore a 60 giorni, e dato atto che su tale bozza la conferenza Stato-Regioni in data 7 settembre 2016 ha espresso la propria intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge 28/12/2015, n. 208 (Rep. Atti n. 157/CSR);

- ritenuto, al fine di ovviare alle criticità emerse, di aggiungere dopo il primo capoverso del punto 11. rubricato “Tariffa a carico dell’ospite” dell’allegato A alla DGR 2418 del 25 agosto 2006, la seguente frase “Nel caso in cui, dopo il trentesimo giorno di degenza, una dettagliata relazione del coordinatore clinico del nucleo RSA, validata dall’U.V.M.D., attesti il permanere di condizioni sanitarie tali da rendere decisamente inopportuna la dimissione e la necessità di un periodo supplementare per il recupero funzionale, è ammessa la degenza in RSA fino e non oltre il sessantesimo giorno, con oneri totalmente a carico del SSR”;
- dato atto che, in vista della prossima entrata in vigore dell’aggiornamento dei LEA nazionali nonché della revisione del modello di welfare della Valle d’Aosta, si renderà necessario, nel corso dell’anno 2017, rivedere in modo organico la disciplina delle RSA e dei nuclei UAP;
- ritenuto, pertanto, di approvare le due modificazioni puntuali di cui in premessa, che rispondono alle criticità rappresentate con carattere di urgenza, dando atto che la loro applicazione sarà monitorata nel corso dell’anno 2017 al fine di valutarne gli impatti;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Laurent VIERIN;

ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di modificare come di seguito indicato gli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale n. 2418 del 25 agosto 2006:
 - o al punto 9 rubricato “Personale”, rispettivamente dell’allegato A e dell’allegato B, dopo le tabelle recanti i minutaggi del personale è aggiunta la seguente nota: "Nel caso esistano più nuclei, sia socio assistenziali che socio sanitari, in una stessa struttura residenziale, è ammessa la presenza di un unico coordinatore infermieristico per l’intera struttura purché con presenza in struttura garantita a tempo pieno e purché svolga la propria attività effettivamente per tutti i nuclei compresi nella struttura, assicurando che a ciascun nucleo venga garantita l’assistenza infermieristica adeguata nel rispetto dei minutaggi previsti dagli standard”;

- al punto 11 rubricato “Tariffa a carico dell’ospite” dell’allegato A è aggiunta, dopo il primo capoverso, la seguente frase: “Nel caso in cui, dopo il trentesimo giorno di degenza, una dettagliata relazione del coordinatore clinico del nucleo RSA, validata dall’U.V.M.D., attesti il permanere di condizioni sanitarie tali da rendere decisamente inopportuna la dimissione e la necessità di un periodo supplementare per il recupero funzionale, è ammessa la degenza in RSA fino e non oltre il sessantesimo giorno, con oneri totalmente a carico del SSR”;
- 2. di stabilire che le integrazioni proposte hanno valore sperimentale e che l’applicazione sarà monitorata al fine di valutarne gli impatti;
- 3. di rinviare la revisione complessiva ed organica dei requisiti delle strutture RSA e UAP ad una successiva deliberazione, da adottarsi a seguito dell’entrata in vigore dell’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza nazionali e in coerenza con il predisponendo nuovo modello organizzativo del welfare in Valle d’Aosta;
- 4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all’Azienda U.S.L. e alle strutture RSA/UAP autorizzate e accreditate;
- 5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- 6. di dare atto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nelle risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate all’Azienda USL nell’ambito del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti.